



**CITTA' DI NOVATE MILANESE**  
**Provincia di Milano**

**BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO**  
**2020 – 2022**  
**NOTA INTEGRATIVA**

## **Premessa**

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governo esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione; lo schema di bilancio con annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili di Settore sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione ed è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente.

Il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), costituisce la "Nota Integrativa al bilancio di previsione 2020 2022".

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2020 2022 del nostro ente è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- i Principi contabili generali (Allegato n. 1 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011);

Con la presente nota si intende esplicitare le motivazioni che hanno portato alla determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa e completare la conoscenza del bilancio attraverso l'analisi degli stanziamenti delle tipologie, per l'entrata, e dei programmi per la spesa.

### **Criteria di valutazione**

Le principali voci di entrata e di spesa sono state definite sulla base delle previsioni fornite dai Dirigenti e dai Responsabili di Settore e redatte nel rispetto dei seguenti postulati di:

- **l'annualità**, le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi;
- **l'unità**, il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni previste dalla legge;
- **l'universalità**, tutte le entrate e le spese sono state previste nel bilancio;
- **l'integrità**, le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni;
- **la veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità**, le previsioni sono supportate da attente valutazioni che tengono conto sia dei trend storici che delle aspettative future;
- **la significatività e rilevanza**, l'informazione riportata è qualitativamente significativa e finalizzata ad influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente;
- **la flessibilità**, i documenti sono comunque modificabili attraverso le modalità previste dal legislatore;
- **la congruità**, nella costruzione dei documenti è verificata l'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- **la prudenza**, sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- **la coerenza interna**, per cui gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale sono conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- **la coerenza esterna**, per cui vi è connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, e le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica;
- **la continuità e la costanza**, la valutazione delle poste contabili di bilancio è fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita;
- **la comparabilità e la verificabilità**, le informazioni di bilancio sono costruite in modo da essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali;
- **la neutralità**, la redazione dei documenti contabili è basata su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;
- **la pubblicità**, per cui è garantita la trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione;
- **l'equilibrio di bilancio**, inteso come vincolo del pareggio finanziario del bilancio di previsione;
- **la competenza finanziaria**, e cioè l'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);
- **la competenza economica**, per cui le operazioni devono essere rilevate contabilmente ed attribuite all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
- **la prevalenza della sostanza sulla forma**, per cui i fatti aziendali sono rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità

alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

Le previsioni così formulate sono riportate nel seguente quadro riassuntivo del bilancio di previsione:

<b>ENTRATE</b>	<b>COMPETENZA 2020</b>	<b>COMPETENZA 2021</b>	<b>COMPETENZA 2022</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	380.533,43	307.311,00	313.333,00
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.192.029,00	11.192.029,00	11.192.029,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	829.963,00	814.808,00	814.808,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	2.936.348,00	2.961.914,00	2.959.795,00
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	8.070.625,00	3.920.000,00	9.780.000,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>23.409.498,43</b>	<b>19.196.062,00</b>	<b>25.059.965,00</b>
<b>SPESE</b>	<b>COMPETENZA 2020</b>	<b>COMPETENZA 2021</b>	<b>COMPETENZA 2022</b>
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	15.314.068,43	15.355.382,00	15.359.285,00
di cui FPV	307.311,00	313.333,00	315.609,00
<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	8.095.430,00	3.840.680,00	9.700.680,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>	<b>23.409.498,43</b>	<b>19.196.062,00</b>	<b>25.059.965,00</b>

## **Entrate**

Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Le entrate sono state definite sulla base delle risultanze degli esercizi precedenti, tenendo conto delle variazioni determinate dalla normativa vigente e delle variabili di gestione con la precisazione che per i crediti di dubbia e difficile esazione nel corso dell'esercizio è stato previsto un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, evitando a tal fine che entrate di incerta riscossione possano essere utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

### **1. Entrate correnti di natura tributaria**

La Legge di Bilancio 2019 ha consentito la modifica delle aliquote dei tributi ed addizionali comunali ma la decisione assunta dall'Amministrazione è quella di non agire sulla leva fiscale e tariffaria mantenendo anche per il 2020 / 2022 aliquote e tariffe invariate.

#### **1) Analisi delle voci più significative del titolo 1**

**IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.):** la Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'esenzione di IMU e TASI per l'abitazione principale e relative pertinenze e degli immobili ad essa equiparati, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8, A/9, confermando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non possa essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze;

Con deliberazione nella stessa seduta di approvazione dei documenti programmatori, si confermano le aliquote in vigore, prevedendo un introito annuo di € 3.105.000 determinato dall'applicazione dell'aliquota al 10,60 per mille sugli immobili diversi dall'abitazione principale ed equiparati e dell'aliquota del 3,5 per mille + detrazione di euro 200,00 sugli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze.

Sono inoltre previsti stanziamenti relativi alla lotta evasione per complessivi € 400.000,00 per l'annualità 2020 con un accantonamento a FCDE per € 40.000,00.

**ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.Pe.F):** con deliberazione nella stessa seduta di approvazione dei documenti programmatori, si conferma per il triennio l'aliquota UNICA nella misura dello 0,8 con una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a € 12.000,00, precisando che sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti con un reddito complessivo annuo imponibile fino a € 12.000,00.

In applicazione dei nuovi principi contabili il gettito derivante dall'Addizionale Comunale I.R.Pe.F. è accertato per cassa, per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento, e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza riferiti all'anno di imposta; il gettito previsto è di 2.650.000 annui.

**TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):** con deliberazione nella stessa seduta di approvazione dei documenti programmatori, si conferma l'aliquota del 2,5 per mille senza alcuna detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale e sue pertinenze appartenenti alle categorie cat. A/1, A/8 e A/9, azzerando la stessa per tutti gli altri immobili; su tali basi, il gettito è stato stimato in € 1.558,00 annui.

---

**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:** con deliberazione G.C. n. 163 del 14/11/2019 sono state approvate le tariffe per l'Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, prevedendo un gettito di € 200.000 annui.

**TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI):** con deliberazione nella stessa seduta di approvazione dei documenti programmatori, sono state approvate le tariffe determinate sulla base dei costi del Piano Economico Finanziario, prevedendo come imposto dalla vigente normativa la copertura integrale dei costi sostenuti.

Il gettito previsto ammonta ad € 2.134.371 con un accantonamento a FCDE per € 60.000,00 per ciascuna delle annualità 2020-2022.

## 2) Fondi perequativi

**FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE** è stato definito sulla base delle informazioni disponibili e stimato nella misura di € 2.675.000,00 dando atto che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali non ha alla data del 18/11/2019 pubblicato le attribuzioni di competenza dell'Ente.

### 2. *Trasferimenti correnti*

In attuazione del Federalismo Fiscale, a seguito del D. Lgs. n. 23/2011, i trasferimenti correnti sono fortemente ridotti rispetto alle annualità precedenti.

#### 1) Trasferimenti da Amministrazioni Centrali rilevano:

- ❑ il contributo per il rimborso T.A.R.S.U. degli Istituti Scolastici, pari ad € 8.938 annui,
- ❑ il contributo per la copertura di oneri per accertamenti medico legali per assenze per malattia del personale dipendente per € 622 annui,
- ❑ la quota del 5 per mille dell'IRPEF per € 10.000,00 annui,
- ❑ il contributo per minor gettito IMU per terreni agricoli, pari a € 9.830 annui, e immobili categoria D/E pari a € 15.014 annui, il contributo ristoro riduzione IMU ( DM. 20.06.2014) per 27.859 annui;
- ❑ il "Fondo TASI" ex art. 1 comma 20 L. 208/2015 è stato ridotto ad € 190.000.000,00 annui complessivi; a fronte di tale riduzione la somma spettante al Comune di Novate Milanese è pari ad € 170.680,00 che la Legge 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) destina agli investimenti (in particolare per piani di sicurezza a valenza pluriennale destinati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale); le spese finanziate con questo contributo devono essere liquidate o liquidabili, per le finalità indicate entro il 31/12 di ogni anno. Il Ministero verificherà l'utilizzo attraverso la BDAP-MOP.

#### 2) Trasferimenti da Amministrazioni Locali rilevano:

- ❑ previsti per complessivi € 124.992,00 per ciascuna delle annualità di bilancio i trasferimenti regionali per il Servizio AES (assistenza educativa specialistica);
- ❑ contributo destinato all'eliminazione delle barriere architettoniche stimato in € 10.000,00 per tutte le annualità;
- ❑ contributo FSA per complessivi € 70.000,00 per tutte le annualità;

#### 3) Trasferimenti correnti da imprese previsti per l'esercizio 2020 € 15.155,00 per il progetto Cariplo.

---

Questo contributo è destinato per € 4.125,00 a spese di investimento (acquisto attrezzature informatiche).

### **3. Entrate extratributarie**

Le entrate extratributarie si riferiscono alle prestazioni rese ai cittadini attraverso i servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi, per i quali si conferma l'attuale assetto tariffario.

1. **Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione dei beni** per un totale di € 2.280.498,00 per il 2020 e € 2.305.498,00 per il 2021 e € 2.307.318,00 per il 2022;
2. **Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** Le entrate sono state stimate in complessivi € 269.500,00 per il triennio 2020 2022 relativi in prevalenza a sanzioni per violazioni al codice della strada; al riguardo si osserva la previsione di € 220.000,00 per violazioni in materia di circolazione stradale con accantonamento a FCDE per € 110.500,00 annuo, oltre a sanzioni amministrative per € 38.000,00 annui con accantonamento a FCDE per € 16.250,00 annui
3. **Interessi attivi** previsti per € 7.100,00 per ciascuno degli esercizi 2020 2022, afferenti alle entrate previste per interessi moratori;
4. **Rimborsi e altre entrate correnti** per un totale di € 379.250,00 per il 2020, € 379.816,00 per il 2021 ed € 375.877,00 2022.

### **4. Entrate in conto capitale**

Le entrate in conto capitale sono previste in complessivi € 8.070.625,00 per l'anno 2020, € 3.920.000,00 per il 2021 e € 9.780.000,00 per il 2022 per le seguenti tipologie:

#### **1) Alienazioni di beni materiali e immateriali**

Come da Piano delle Alienazioni, previsto quale parte integrante del DUP, per l'anno 2020 è prevista l'alienazione di aree edificabili per € 2.032.000,00; per il 2022 si prevedono € 1.500.000 per alienazione degli immobili di via Repubblica 80.

#### **2) Altre entrate in conto capitale**

Per il 2020 ammontano a complessivi € 6.008.625,00 riferite in quota prevalente a opere a scomputo per complessivi € 3.965.006,00 e ad € 1.492.000,00 per permessi di costruire; ammontano in complessivi € 3.900.000,00 per il 2021 ed € 8.260.000,00 per il 2022 le somme stanziare, relative prevalentemente a permessi di costruire.

---

## 1. Spese correnti

Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1, suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011; quest'ultimo prevede che le Amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Le spese correnti sono state previste sulla base del trend storico con variazioni correttive laddove l'Amministrazione ha inteso integrare dei servizi erogati alla cittadinanza, delle maggiorazioni di spese obbligatorie, nonché di quelle relative a nuove attività, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, stante le entrate correnti disponibili oltre all'applicazione dei proventi da oneri di urbanizzazioni per il finanziamento di spese di manutenzione ordinaria ad immobili per le annualità 2020, 2021 e 2022, nel rispetto della normativa vigente.

In generale la spesa corrente è stata rivista in ottica di contenimento e di razionalizzazione anche in materia di spending review, attività già avviata negli esercizi precedenti, considerando che una compressione eccessiva della spesa rispetto alle reali necessità della collettività pone problematiche soprattutto nel lungo periodo e che drastici tagli andrebbero a discapito dell'efficienza ed efficacia dei servizi resi.

Le spese correnti sono previste in complessivi:

- € 15.314.068,43 per l'anno 2020 di cui FPV (SPESA) € 307.311,00
- € 15.355.382,00 per il 2021 di cui FPV (SPESA) € 313.333,00
- € 15.359.285,00 per il 2022 di cui FPV (SPESA) € 315.609,00

Ancorché non presenti nella struttura del bilancio oggetto di approvazione da parte del Consiglio, la spesa corrente, così come riportata nell'allegato al bilancio di previsione, è stata suddivisa in macroaggregati che sostituiscono, nella nuova classificazione economico funzionale, i precedenti interventi di spesa.

Com'è noto, la classificazione della spesa in macroaggregati è effettuata in relazione alla natura economica dei fattori produttivi, permettendo in tal modo di effettuare valutazioni in merito alla loro incidenza ed eventuale razionalizzazione.

La ripartizione del titolo 1 per macroaggregati è la seguente:



<b>MACROAGGREGATI</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
101 - Redditi da lavoro dipendente	4.272.498,43	4.248.150,00	4.245.469,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	307.754,00	308.637,00	308.535,00
103 - Acquisto di beni e servizi	9.206.804,00	9.221.300,00	9.225.760,00
104 - Trasferimenti correnti	438.490,00	445.459,00	442.229,00
105 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106 - Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107 - Interessi passivi	150,00	150,00	150,00
108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.300,00	12.300,00	12.300,00
110 - Altre spese correnti	1.076.072,00	1.119.386,00	1.124.842,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>15.314.068,43</b>	<b>15.355.382,00</b>	<b>15.359.285,00</b>

In merito si osserva:

- i redditi da lavoro dipendente rilevano la spesa relativa al trattamento economico tabellare dell'anno e altre indennità erogate nell'anno, oltre alla spesa relativa al salario accessorio dell'esercizio precedente confluita nel FPV.
- le imposte e tasse a carico dell'Ente rilevano in prevalenza l'IRAP che il Comune è tenuto a versare quale sostituto d'imposta per il personale dipendente, oltre al Tributo comunale sui rifiuti per gli immobili di proprietà dell'Ente e le spese per imposte di registro e di bollo per la registrazione dei contratti;
- gli acquisti di beni e di servizi rispettano quanto previsto nel piano triennale di razionalizzazione oltre alle riduzioni previste dalla normativa vigente;
- i trasferimenti correnti rilevano in prevalenza interventi assistenziali e trasferimenti a scuole materne paritarie;
- i rimborsi e le poste correttive delle entrate rilevano in prevalenza eventuali rimborsi per somme non dovute o incassate in eccesso;
- le altre spese correnti sono relative ai premi assicurativi ed agli stanziamenti afferenti il fondo di riserva, il FCDE, il fondo contenziosi e i fondi spese potenziali, oltre alla quota I.V.A. da versare all'Erario per le gestioni commerciali.

### ***Contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge***

#### **Limiti alla Spesa di Personale**

La spesa di personale per il 2020, calcolata ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, così come modificato dal D.L. 90/2014 e delle varie interpretazioni fornite dalle sezioni controllo della Corte dei Conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato, è pari ad euro [3.712.081,25](#) inferiore al corrispondente dato della media del triennio 2011-2013 pari a [4.318.302,72](#).

Con riferimento alle disposizioni che maggiormente incidono sugli equilibri di bilancio e sui vincoli di spesa del personale, si chiarisce inoltre che il nostro Ente presenta un rapporto spesa personale/spesa corrente pari per l'anno 2020 al 31,78 %.

Il dato viene fornito anche se per gli enti locali non c'è più alcun obbligo di ridurre il rapporto tra spese di personale e spese correnti.

Con riferimento al salario accessorio, si precisa che le somme in bilancio sono state stanziare tenendo presente la disposizione dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 per la quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio

del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016."

***Razionalizzazione spese informatiche***

Permane la necessità di razionalizzare le spese informatiche di parte corrente in ossequio a quanto disposto dalla L. 208/2015 commi 512-515. In particolare occorrerà proseguire tagliando le spese per l'utilizzo di programmi che operano da remoto (e quindi, ad esempio, l'acquisto o il mantenimento delle licenze client-server) oppure operando, per questi software, la modifica del relativo contratto in Software As A Service – SaaS.

***Ulteriori limiti alla Spesa***

Se il bilancio di previsione è approvato entro il 31/12 ed il rendiconto entro il 30/04 non si applicano più le limitazioni di spesa riferite a:

***Limiti alle Spese di Studi ed incarichi di consulenza***

***Limiti alle Spese di Rappresentanza***

***Limiti alle Spese per Sponsorizzazioni***

***Limiti alle Spese per Missioni***

***Limiti alle Spese per Automezzi***

***Limiti alle Spese di Formazione***

### 1.1. Fondo di riserva e Fondo di cassa

La consistenza del **Fondo di RISERVA** rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero nell'intervallo previsto dallo 0,3% al 2% delle spese correnti.

Gli importi per il triennio sono i seguenti:

- anno 2020 € 47.500,00
- anno 2021 € 47.500,00
- anno 2022 € 47.500,00

Il D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ha introdotto anche un **Fondo di RISERVA di CASSA**, non inferiore dello 0,2% delle spese finali; per l'esercizio 2020 lo stanziamento previsto è di € 47.500,00 nei limiti previsti.

### 1.2. Fondi spese

#### 1) Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 3.087,00 per ciascuna delle tre annualità di bilancio che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

#### 2) Fondo per rinnovi contrattuali e altri fondi

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato costituito apposito **Fondo rinnovi contrattuali** da corrispondere al personale dipendente nel caso di rinnovo del contratto nazionale per € 78.852,00 per l'esercizio 2020, € 93.206,00 per il 2021 ed € 103.737,00 per il 2022. Come previsto dai principi contabili è stato inoltre stanziato, per ciascuna delle tre annualità del bilancio di previsione, un **Fondo incentivi spese tecniche** per € 35.000 annui di cui € 28.000,00 da corrispondere al personale dipendente previa regolazione contabile e reimputazione della spesa.

#### 3) Fondo rischi/ passività potenziali

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.vv.), prescrive i seguenti obblighi in materia di bilancio di previsione:

*"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".*

La ricognizione dei contenziosi pendenti per i quali l'Ente potrebbe essere chiamato a sopportare un esborso ha portato alla definizione della seguente situazione:

SEDE GIUDIZIARIA	OGGETTO	PETITUM
TRIBUNALE DI MILANO	risarcimento danni fallimento CIS / POLI'	€ 550.936,00
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO	RISARCIMENTO DANNI ALLUVIONE 15/11/2014	€ 224.311,28
TRIBUNALE DI MILANO	Incarico per opposizione delibera condominiale Via Repubblica 15	€ 3.545,04

Dall'analisi dello stato delle vertenze e della situazione dei contenziosi in essere si è determinato di accantonare la somma di € 15.580,00 sull'esercizio 2020, € 25.656,00 sull'esercizio 2021 ed € 18.305,00 sull'esercizio 2022. Tali somme in aggiunta alle quote già accantonate sono destinate a confluire nelle quote accantonate dell'avanzo in sede di rendiconto.

E' stato altresì istituito il fondo spese potenziali con uno stanziamento di € 7.912,00 per la prima annualità del bilancio di previsione e di € 15.924,00 per ciascuno dei due esercizi successivi a fronte della possibilità di dover rimborsare le somme introitate relative alle maggiorazioni ICP deliberate per il periodo 2013-2018.

#### 4) Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Alla luce di quanto sopra indicato sul bilancio di previsione 2020-2022 non sono state accantonate somme per perdite da partecipazioni societarie.

In quanto fondi, gli stanziamenti previsti non saranno oggetto d'impegno determinando economie di bilancio che confluiranno nel Risultato di Amministrazione quale quota accantonata.

#### 5) Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'esercizio 2020, al ricorrere dei presupposti previsti dai commi da 857 a 872 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, le Amministrazioni saranno obbligate a prevedere uno stanziamento a titolo di fondo garanzia debiti commerciali.

---

Il Servizio Ragioneria e Bilancio effettuerà la verifica di competenza definitiva al 31.12.2019; se ne ricorreranno i presupposti, il fondo verrà previsto con variazione di bilancio di competenza della Giunta da approvare entro il 28 febbraio 2020.

Il trend attuale ed il monitoraggio delle attività previste dalla normativa fanno presupporre che non occorrerà procedere a detto stanziamento.

### **1.3. Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità**

*Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad eccezione di talune tipologie di entrate, tassativamente previste nei Principi contabili, quali:*

- a) entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche;
- b) entrate assistite da fidejussione;
- c) entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità finanziaria, sono accertate per cassa (fatte salve le citate eccezioni, quindi, sono vietati gli accertamenti per cassa);
- d) entrate rimosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Contestualmente, per evidenti ragioni di prudenza e di tutela degli equilibri contabili, viene previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, ad esempio, i proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada e i cosiddetti oneri di urbanizzazione) possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri.

Tale fondo deve obbligatoriamente essere iscritto in bilancio: a tal fine è stanziata nel corrente bilancio di previsione la relativa posta contabile (U: 1.10.01.03) il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Nel bilancio finanziario di previsione, previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

*Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di nota integrativa al bilancio. E' facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia, categoria oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto.*

Per quanto riguarda la quantificazione dell'accantonamento, si evidenzia che il comma 882 della Legge di bilancio 2018 ha introdotto una maggiore gradualità nell'applicazione delle nuove regole sullo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio preventivo. Nello specifico, si riduce la percentuale minima di accantonamento prevedendone, al tempo stesso, una progressiva crescita nel corso degli anni con ritmi meno traumatici per le finanze dei singoli enti. Nel 2020 gli enti locali sono difatti tenuti a stanziare a tale titolo l'95% dell'importo quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti dubbia esigibilità da allegare al bilancio di previsione, rispetto alla originaria percentuale prevista dal paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011. A decorrere dal 2021 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

Le diverse tipologie di entrate sono state poi attentamente analizzate per individuare quelle che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, ritenendo opportuno adottare un livello di analisi dettagliato sulla base dei singoli capitoli e non agendo a livello di categoria.

L'accantonamento del fondo calcolato ex allegato 4/2 sulle tipologie di entrata individuate riporta le seguenti risultanze:

Descrizione	Accantonamento Obbligatorio al Fondo (b)
LOTTA EVASIONE IMU	€ 36.720,00
TARI - TASSA SUI RIFIUTI	€ 315.673,47
COSAP- CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE	€ 25.338,00
LOCAZIONE FABBRICATI	€ 22.078,34
LOCAZIONE IMMOBILI NON ADIBITI AD ABITAZIONI	€ 43.953,07
PROVENTI CONCESSIONI SPAZI PER ANTENNE	€ 37.636,23
SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUN., ORDINANZE SINDAC.	€ 20.763,20
VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	€ 91.014,00
	€ 593.176,31

Valutato che per le tipologie individuate che potrebbero generare crediti dubbi non esistono nel quinquennio precedente residui attivi rilevanti, e che già nell'esercizio 2015 per le stesse è stato previsto un accantonamento a FCDE, l'applicazione della media, semplice o ponderata, non trova giustificazione per la determinazione del FCDE da prevedere nel bilancio; lo stesso è stato quindi determinato sulla base di valutazioni extra contabili, in considerazione della dimensione degli stanziamenti dei crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Alla luce delle considerazioni fatte il FCDE è stato previsto nell'importo di € 267.850,00 per ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, individuando le seguenti entrate quali possibili generatrici di crediti di dubbia e difficile esazione:

DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2020	FCDE 2020	PREVISIONE 20201	FCDE 20201	PREVISIONE 2022	FCDE 2022
<b>Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e pere- quativa</b>						
<b>Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati</b>						
Lotta evasione IMU	400.000,00	40.000,00	400.000,00	40.000,00	400.000,00	40.000,00
Tari	2.134.371,00	60.000,00	2.134.371,00	60.000,00	2.134.371,00	60.000,00
<b>Entrate extratributarie</b>						
<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Cosap	205.000,00	8.000,00	205.000,00	8.000,00	205.000,00	8.000,00
Locazione fabbricati	58.907,00	10.600,00	58.907,00	10.600,00	58.907,00	10.600,00

Locazione immobili non adibiti ad abitazione	550.771,00	12.500,00	550.771,00	12.500,00	550.771,00	12.500,00
Proventi concessioni spazi per antenne	163.210,00	10.000,00	163.210,00	10.000,00	163.210,00	10.000,00
<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti imposte, tasse e proventi assimilati</b>						
Sanzioni amministrative violazioni reg. com.li	38.000,00	16.250,00	38.000,00	16.250,00	38.000,00	16.250,00
Violazione di norme in materia di circolazione stradale	220.000,00	110.500,00	220.000,00	110.500,00	220.000,00	110.500,00
<b>TOTALE FCDE</b>		<b>267.850,00</b>		<b>267.850,00</b>		<b>267.850,00</b>

In sede di Assestamento e di Rendiconto verrà verificata nuovamente la congruità degli accantonamenti previsti in questa sede.

## 2. Spese in conto capitale

In relazione agli investimenti previsti si osserva che il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al decreto ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018; lo schema di programma è stato adottato dalla Giunta con deliberazione n. 152 del 17/10/2019.

In particolare gli investimenti previsti sono finanziati da entrate proprie in c/to capitale senza ricorso a forme di indebitamento.

Le previsioni del triennio per macroaggregati sono le seguenti:

MACROAGGREGATI	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.054.230,00	3.808.480,00	9.656.680,00
203 - Contributi agli investimenti	21.200,00	32.200,00	24.000,00
204 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205 - Altre spese in conto capitale	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>8.095.430,00</b>	<b>3.840.680,00</b>	<b>9.700.680,00</b>

In merito si osserva:

- gli investimenti fissi lordi e acquisto di terreni contemplano le opere pubbliche previste nel piano triennale delle stesse;
- i contributi agli investimenti rilevano la quota di permessi da costruire destinata alle opere di culto, oltre alla quota annua di adesione all'Ente Parco Nord;
- le altre spese in conto capitale previsti per il 2020 e 2022 rilevano la restituzione di oneri di urbanizzazione.

### **Servizi per conto terzi e Partite di giro**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendendo le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'Ente, quali quelle effettuate come sostituto d'imposta, rappresentando quindi poste figurative nel Bilancio per le quali l'Ente è al tempo stesso creditore e debitore.

Con le nuove regole contabili le stesse partite hanno evidenziato un notevole incremento dovuto a:

- contabilizzazione della quota di split payment, introdotta dalle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, di cui all'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge di stabilità 2015, che prevedono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
- contabilizzazione di imposte e tributi incassati/versati per conto terzi precedentemente allocati entrate e spese correnti.

Complessivamente ammontano ad € 2.902.719,00 per ciascuna delle annualità di bilancio.

### **Fondo Pluriennale Vincolato**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

<b>ENTRATE</b>	<b>COMPETENZA 2020</b>	<b>COMPETENZA 2021</b>	<b>COMPETENZA 2022</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente</b>	<b>280.533,43</b>	<b>307.311,00</b>	<b>313.333,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale</b>	<b>100.000,00</b>	0,00	0,00
<b>Fondo Pluriennale Vincolato per partite finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00



**Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti**

Risulta interessante analizzare, così come previsto al punto 9.11.3 del Principio contabile n.1, l'articolazione e la relazione tra le "entrate ricorrenti" e quelle "non ricorrenti".

Questa distinzione è stata introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 e ripresa nel TUEL - così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 - e si basa sulla distinzione tra proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

E', infatti, un principio di sana gestione finanziaria, quello di finanziare spese straordinarie o una tantum con entrate di analoga natura, in tal modo evitando che, al contrario, spese correnti ripetitive possano trovare la loro fonte di finanziamento nelle entrate non ricorrenti.

Partendo da queste premesse, sono da considerare "non ricorrenti" e come tali con effetti non strutturali sul bilancio dell'Ente, le seguenti entrate e spese:

<b>ENTRATE NON RICORRENTI DESTINATE A SPESE CORRENTI</b>	<b>PREVISIONI 2020</b>	<b>PREVISIONI 2021</b>	<b>PREVISIONI 2022</b>
Lotta Evasione IMU	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Lotta Evasione Imposta sulla Pubblicità	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Lotta Evasione ICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Lotta Evasione Tassa Rifiuti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Lotta evasione Tasi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Rimborso spese elettorali	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>
<b>SPESE NON RICORRENTI</b>	<b>PREVISIONI 2020</b>	<b>PREVISIONI 2021</b>	<b>PREVISIONI 2022</b>
Consultazioni elettorali e referendarie	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Consulta civile	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Iniziative politiche giovanili	10.000,00	12.000,00	12.000,00
Patrocini legali	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Prestazioni Professionali Settore Urbanistica	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Prestazioni Professionali Settore Lavori Pubblici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Prestazioni Professionali Servizio Patrimonio	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Fondo contenzioso	15.580,00	25.656,00	18.305,00
Fondo spese potenziali	28.987,00	37.000,00	37.000,00
Fondo crediti dubbia esigibilità	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>185.567,00</b>	<b>211.156,00</b>	<b>203.805,00</b>

Per quanto riguarda le entrate previste per sanatorie, abusi edilizi e relative sanzioni, condoni, alienazioni del patrimonio dell'Ente le stesse sono considerate interamente non ricorrenti e destinate integralmente a spese di investimento.

Con riferimento alle entrate afferenti la lotta all'evasione IMU si è ritenuto di considerarle ricorrenti per la quota sino ad € 125.000,00. Ciò nonostante resta evidente che le entrate afferenti la lotta all'evasione risultano stanziare a copertura delle spese correnti ancorché ricorrenti.

### **Indebitamento e garanzie prestate**

Non avendo alcun mutuo in essere l'Ente gode dell'intera capacità di indebitamento previsto dall'art. 204 del D. Lgs 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D. Lgs. 126/2014. Non si prevede di ricorrere ad alcuna forma di finanziamento e/o sottoscrizione di indebitamento nel periodo di analisi della proposta di bilancio.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

### **Servizi erogati**

I servizi posti in essere dall'Ente sono destinati all'erogazione di prestazioni ai cittadini ovvero ai fini interni di supporto, e possono quindi essere distinti in servizi istituzionali, a domanda individuale o servizi produttivi.

I servizi istituzionali sono considerati obbligatori per legge, ed il loro costo è generalmente finanziato attingendo dalle risorse generiche a disposizione dell'ente, quali entrate di carattere tributario.

I servizi a domanda individuale sono caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro un corrispettivo (tariffa), spesso non pienamente remunerativo per l'ente ma comunque non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.

Con riferimento alla realtà dell'Ente i servizi pubblici a domanda individuale sono i seguenti:

- Asili Nido
- Corsi extrascolastici
- Impianti sportivi
- Servizi domiciliari anziani e trasporti sociali.

Come previsto dalla normativa vigente, nella stessa seduta di approvazione dei documenti programmatori, con apposita deliberazione, il Consiglio comunale determinerà la percentuale di copertura degli stessi.

### **Servizi rilevanti ai fini IVA**

Gli enti locali ed enti pubblici non sono considerati soggetti passivi per le operazioni che esercitano in quanto "pubbliche autorità" anche quando, in relazione a tali attività, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni, ad eccezione dei casi in cui il loro mancato assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza; l'art. 4 del Dpr 633/72 dispone che l'ente locale riveste lo status di soggetto passivo, solo nel caso in cui ponga in essere attività commerciali e pertanto rientrano nel campo di applicazione dell'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni; in quanto soggetto passivo IVA è obbligato a tutti gli adempimenti contabili previsti dalle norme di gestione dell'imposta.

I servizi e le attività rilevanti ai fini IVA sono i seguenti:

- attività imponibili diversi, comprende servizi istituzionali a carattere economico, a domanda individuale, produttivi e diversi,
- attività patrimoniale che comprende le concessioni di spazi dove sono installate le antenne di trasmissione, le concessioni di beni immobili;

- attività esenti diversi, quali la gestioni degli asili nido comunali,
- attività culturali
- attività di refezione;
- impianti sportivi;
- produzione e vendita energia.

### **Risultato di amministrazione**

La tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2019, è prevista quale allegato al Bilancio di Previsione, art. 11, comma 3 del D. Lgs. 118/2011, con lo scopo di evidenziare le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce il bilancio di previsione, verificando l'esistenza di un eventuale disavanzo, provvedendone al ripiano e alla copertura.

La proposta di bilancio 2020-2022 è presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio 2019, non disponendo di fatto, dell'effettivo Risultato di Amministrazione che sarà determinato solo in sede di rendiconto a seguito del Riaccertamento Ordinario dei residui.

Il Risultato Presunto di Amministrazione al 31/12/2019, come da prospetto allegato al bilancio, è di complessivi € 5.338.313,41 distinto in:

- fondi accantonati € 2.766.431,29
- fondi vincolati € 1.244.650,30
- fondi destinati agli investimenti € 659.974,21
- fondi disponibili € 667.257,61

precisando che lo stesso non è oggetto di applicazione in sede di bilancio di previsione a finanziamento della spesa.

### **Quadro generale riassuntivo**

Il quadro generale riassuntivo espone le previsioni complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa, fornendo una visione globale dell'intera gestione dell'Ente relativa alle operazioni di competenza finanziaria dell'Esercizio.

La tabella evidenzia il rispetto del pareggio di bilancio, come definito dall'art. 162, comma 6 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i, secondo il quale *"il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo"*.

In particolare le previsioni formulate dai Dirigenti/Responsabili dei Settori per la costruzione del bilancio di previsione 2020 – 2022 sono state elaborate sulla base dei vincoli imposti dalla normativa vigente, Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), e delle previsioni definitive dell'esercizio precedente, oltre che della corretta applicazione del principio finanziario della competenza potenziata, previsto dal D. Lgs. n. 118/2011, che prevede l'obbligo di imputare le entrate e le spese all'esercizio in cui le stesse divengono esigibili.

Relativamente al bilancio di cassa, si osserva che gli stanziamenti previsti prevedono riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto residuo, garantendo un fondo di cassa finale non negativo pari a € 5.406.414,76.

Nel corso del triennio non è previsto il ricorso a fonti di finanziamento pertanto il Titolo 6 dell'entrata non prevede alcuno stanziamento; non è in corso alcun mutuo o finanziamento, conseguentemente anche il Titolo 4 della spesa non prevede alcuno stanziamento.

Il Titolo 7 dell'entrata e il Titolo 5 della spesa riguardano le erogazioni e i rimborsi delle anticipazioni concesse dal tesoriere che non hanno natura autorizzatoria ed ai sensi del punto 3.26 del principio contabile della competenza finanziaria, non costituiscono debito dell'Ente in quanto destinate a fronteggiare esigenze di liquidità, valutando la consistenza iniziale e finale del fondo di cassa difficilmente troveranno ricorso nel corso dell'esercizio,.

Il Titolo 9 delle entrate ed il Titolo 7 della spesa sono poste compensative del bilancio.

### **Equilibri di bilancio 2020 – 2022 e Vincoli di finanza pubblica**

Dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'impianto normativo del vincolo di finanza pubblica del pareggio di bilancio avvenuta con la sentenza n. 101/2018 della Corte Costituzionale, la legge di bilancio 2019 ha riscritto le regole affinché un ente possa essere considerato in equilibrio ai fini della realizzazione dei vincoli di finanza pubblica.

La sentenza 101/2018 ha dichiarato incostituzionale l'art.1 comma 466 della legge 232/2016 nella parte in cui stabilisce che "a partire dal 2020, ai fine della determinazione dell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza".

La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche laddove "non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio di competenza".

Sulla base della bocciatura da parte del Giudice delle leggi, la legge di bilancio per il 2019 ha previsto che "le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Partendo dal principio costituzionale dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, che è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e considerando che gli enti concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza alla UE, gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come modificato dal DM 01.08.2019. In quella sede occorrerà verificare i 3 nuovi equilibri disciplinati dal principio contabile:

1. il risultato di competenza;
2. l'equilibrio di bilancio;
3. l'equilibrio complessivo.

Ad oggi il legislatore non ha chiarito se tutti e tre i summenzionati equilibri o se solo uno fra essi (e in questo caso quale) debbano essere presi a riferimento per la certificazione dei vincoli di finanza pubblica.

Il bilancio di previsione 2020 2022 è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e/o recupero del disavanzo di amministrazione. Per le previsioni di cassa il bilancio deve garantire un fondo cassa finale non negativo.

Oltre a tale principio di equilibrio generale esiste un secondo principio di equilibrio di parte corrente secondo cui le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei

rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli di entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate dalla legge.

<b>EQUILIBRIO CORRENTE</b>			
<b>ENTRATE</b>	<b>COMPETENZA 2020</b>	<b>COMPETENZA 2021</b>	<b>COMPETENZA 2022</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	280.533,43	307.311,00	313.333,00
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.192.029,00	11.192.029,00	11.192.029,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	829.963,00	814.808,00	814.808,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	2.936.348,00	2.961.914,00	2.959.795,00
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>15.238.873,43</b>	<b>15.276.062,00</b>	<b>15.279.965,00</b>
<b>SPESE</b>	<b>COMPETENZA 2020</b>	<b>COMPETENZA 2021</b>	<b>COMPETENZA 2022</b>
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	15.314.068,43	15.355.382,00	15.359.285,00
<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>	<b>15.314.068,43</b>	<b>15.355.382,00</b>	<b>15.359.285,00</b>
<b>Totale entrate di parte capitale destinate alla spesa corrente</b>	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
<b>Entrate di parte corrente destinate ad investimenti</b>	€ 174.805,00	€ 170.680,00	€ 170.680,00
<b>Equilibrio di parte corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L'equilibrio è stato ottenuto mediante l'applicazione di entrate di parte capitale (OO.UU.) destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge.

La tabella allegata al bilancio evidenzia il rispetto del pareggio finanziario in termini di competenza per le singole annualità considerate, conseguito applicando alla spesa corrente, come previsto dall'art. 1, comma 460, della Legge 232/2016 oneri di urbanizzazione destinati al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde e delle strade per:

- € 250.000,00 all'esercizio 2020;
- € 250.000,00 all'esercizio 2021;
- € 250.000,00 all'esercizio 2022.

<b>EQUILIBRIO CONTO CAPITALE</b>			
<b>ENTRATE</b>	<b>COMPETENZA 2020</b>	<b>COMPETENZA 2021</b>	<b>COMPETENZA 2022</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	100.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	8.070.625,00	3.920.000,00	9.780.000,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>8.170.625,00</b>	<b>3.920.000,00</b>	<b>9.780.000,00</b>
<b>SPESE</b>	<b>COMPETENZA 2020</b>	<b>COMPETENZA 2021</b>	<b>COMPETENZA 2022</b>
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	8.095.430,00	3.840.680,00	9.700.680,00
<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>	<b>8.095.430,00</b>	<b>3.840.680,00</b>	<b>9.700.680,00</b>
<b>Totale entrate di parte capitale destinate alla spesa corrente</b>	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
<b>Entrate di parte corrente destinate ad investimenti</b>	€ 174.805,00	€ 170.680,00	€ 170.680,00
<b>Equilibrio di parte capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nelle annualità di bilancio risultano inoltre stanziare entrate di parte corrente destinate a spese di investimento per:

- € 174.805,00 all'esercizio 2020, di cui € 170.680,00 relativi al contributo IMU TASI ed € 4.125,00 relativi al contributo CARIPLO;
- € 170.680,00 all'esercizio 2020 afferenti al contributo IMU TASI;
- € 170.680,00 all'esercizio 2021 afferenti al contributo IMU TASI.

Rilevante notare che con l'abrogazione della normativa afferente i vincoli di finanza pubblica operata dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) nel triennio 2020-2022 gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

### **Partecipazioni dell'Ente**

L'Ente detiene partecipazioni nelle seguenti società ed organismi:

Società:

- Azienda Servizi Comunali S.r.l. posseduta al 100% per la gestione delle farmacie comunali,
- CIS NOVATE Società Sportiva Dilettantistica a R.L. in Liquidazione – trasformata da Cis Novate Spa S.p.a. posseduta al 100% per la divulgazione, la promozione e la pratica di ogni attività sportiva compreso l'esercizio di servizi natatori di tipo idrokinesio logico, dichiarata in fallimento con Sentenza Tribunale di Milano del 21.06.2016,
- CAP Holding S.p.a., con una quota di partecipazione di 0,9080% per la gestione ed erogazione servizi pubblici afferenti il ciclo integrato delle acque,

Altri organismi:

- Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest, quota partecipazione del 2,77% per la gestione dei sistemi bibliotecari,
- Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale, per la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, con quota di partecipazione del 14,29%,
- Ente Parco Nord di Milano con quota partecipazione di 19/1000,
- Centro Studi PIM con quota partecipazione di 0,52%.

Non si rileva la necessità di costituire accantonamenti per perdite potenziali, considerando che, sulla base dei dati rilevati dall'ultimo rendiconto approvato riferito alle società ed altri organismi oggetto di consolidamento non si rilevano particolari criticità.

### **Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio**

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti, costituisce allegato al bilancio.